COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE **N. 23**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014

L'anno **2014**, addì **VENTI** del mese di **MARZO** alle ore **12:00** nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MAESTRAMI GIOVANNI	SINDACO	SI
2) GAMBERINI PAOLO	VICE SINDACO	NO
3) PUCCI LUCIA	ASSESSORE	SI
4) BALDASSARRI LUCA	ASSESSORE	NO
5) CARPANI PATRIZIA	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott. PAOLO DALLOLIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GIOVANNI MAESTRAMI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

[X] Si esprime parere favorevole.

[ ]

Loiano, 18/03/2014

IL RESPONSABILE DI AREA
(f.to ORI UMBERTO)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[X] Si esprime parere favorevole.

[ ]

Loiano, 18/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to ROSSETTI CINZIA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 23 DEL 20/03/2014

OGGETTO:
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 208 del vigente Codice della Strada, disciplinante la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice medesimo, così come modificato dalla L. 120/2010;

DATO ATTO dell'obbligatorietà da parte delle Giunta Comunale, ai sensi del comma 5, dell'articolo 208 del CdS, di indicare, con atto deliberativo, i capitoli di spesa, sia in conto capitale che in spesa corrente, divisi per beni e servizi, a cui attribuire le spese destinate ad assolvere alle finalità sopra elencate;

RICHIAMATO l'art. 142 "Limiti di velocità" del vigente Codice della Strada, in particolare i commi 12 bis e 12 ter secondo cui:

- i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore;
- gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 142 comma 12 quater del CdS ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis dello stesso art. 142,

come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento; la percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione, ovvero che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter dell'art. 142;

RICHIAMATO l'art. 25 della L. 120/2010, in particolare i commi 2 e 3, secondo cui:

> 2. con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di relazione di cui all'art. 142 comma 12 quater e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma;
>
> 3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del CdS, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2;

DATO ATTO che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto di cui al punto precedente;

RICHIAMATO l'art. 4-ter del D.L. n. 16/2012 comma 16 " Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

RITENUTO tuttavia che, non essendo abrogato il comma 3 dell'art. 25 della Legge n. 120/2010, siano applicabili le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 del CDS solo a partire dall'anno 2013 (si veda a tal proposito le linee interpretative dell'ANCI);

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 17909 del 24/12/2012;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 274/2013/Par del 25/06/2013;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 con il quale si differisce al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

VISTI gli schemi di bilancio di previsione 2014 approvati dalla Giunta Comunale nel corso della seduta odierna con deliberazione n. 22;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

1. di destinare i proventi anno 2014 derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada secondo quanto indicato nel prospetto allegato, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

RIPARTO PROVENTI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014

Artt. 208, comma 4 e 142, comma 12 ter							
			lett. a)	lett. b)	lett. c)	Comma 12 ter, art. 142 (*)	
Proventi sanzioni CdS anno 2014	**COMPART. SANZIONI CON ALTRO ENTE (art. 142 comma 12 bis) (*)**	**Senza vincolo di bilancio**	**Segnaletica**	**Attrezzature e incentivi PM**	**Attrezzature veicoli e assunzioni/incentivi PM oltre a servizi di controllo alcool e droga e sicurezza urbana**	**Manutenzione Messa in sicurezza Intfrastrutture - Potenziamento attività di controllo**	
€ 55.000,00	%	%	%	%	%		
	50,00	**50,00**	**12,50**	**12,50**	**25,00**		
di cui:	€ -	€ 27.500,00	€ 6.875,00	€ 6.875,00	€ 13.750,00	€ -	€ 55.000,00
DESTINAZIONE:							
Art. 208 CdS:							
Int. 1080103 - Manutenzione segnaletica stradale			€ 10.000,00				€ 10.000,00
Int. 1010201 - Indennità e straordinario legate a potenziamento attività controllo e accertamento violazioni CdS				€ 2.000,00			€ 2.000,00
Int. 1030103 - utenze collegamento telematico MCT				€ 200,00			€ 200,00
Int. 1030103 - educazione stradale					€ 1.600,00		€ 1.600,00
Int. 1030103 - esercitazioni tiro				€ 450,00			
Int. 1030102 - Acquisto divise				€ 2.750,00			€ 2.750,00
Int. 2030105 - Acquisto attrezzatura				€ 1.500,00			€ 1.500,00
Int. 1080103 - Manutenzioni ordinarie strade					€ 15.000,00		€ 15.000,00
Totali			€ 10.000,00	€ 6.900,00	€ 16.600,00		€ 33.050,00
rispetto vincolo			SI'	SI'	SI'		
percentuale destinazione sanzioni a finalità art. 208 CDS	**60,09%**						

(*) Non si prevede di elevare nel corso del 2014sanzioni per violazione limiti di velocità su strade non di proprietà del Comune di Loiano

OGGETTO:

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014

NOTA INTERPRETATIVA

Ripartizione dei proventi delle multe stradali

a cura dell'**Area Infrastrutture, Sicurezza e Protezione Civile**

Premessa

Il D.l. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 e pubblicato in gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2012, reca alcune rilevanti novità in materia di nuova destinazione delle sanzioni del codice della strada tra enti proprietari delle strade ed enti "accertatori" delle sanzioni rilevate con autovelox, che stanno generando non pochi dubbi interpretativi.
Al fine di agevolare l'attività dei Comuni nella predisposizione degli atti conseguenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'ANCI nazionale ha predisposto la seguente nota che chiarisce i punti di maggiore criticità delle stesse.
Le disposizioni in questione sono:

Art. 4-ter commi 15 e 16 del D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012
Art.142 commi 12- bis, 12-ter e 12-quater, D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)
Art. 208, D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Art. 25, Legge n. 120/2010

Il comma 12-bis dell'art. 142 del Codice della strada aveva stabilito un nuovo obbligo di destinazione delle sanzioni per violazioni al codice della strada, non ancora entrato in vigore per la mancanza del relativo decreto attuativo.
Il comma 12-*quater* dell'art. 142 del Codice della Strada modificato dalle lettere *a*) e *b*) del comma 15 dell'art. 4-*ter*, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 stabilisce che:

Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Il comma 16 dell'art. 4-ter del D.L. 16/2012 convertito in Legge 44//2012 stabilisce che:

Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'articolo 25 della legge 120/2010, aveva innovato profondamente l'articolo 142 del codice della strada.

In particolare, per la questione che qui interessa, il 3° comma dell'articolo 25 della legge n. 120/2010 stabilisce che le suddette norme (commi 12bis, ter e quater del novellato articolo 142 del Codice della strada) si sarebbero applicate a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione di un decreto ministeriale attuativo ad hoc, per la cui emanazione non era stata fissata una scadenza.

Il comma 2 dell'art. 25 della Legge n. 120/2010 definisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

Il decreto ministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) dovrebbe essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 16/2012 e che in caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'ANCI ritiene che non essendo abrogato il **comma 3 dell'art. 25 della Legge n. 120/2010** appare chiara la tesi dell'applicabilità della norma a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso.

Pertanto, individuando la data del 29 aprile 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 44/2012, il dies a quo per il calcolo dei novanta giorni ai fini dell'obbligo di ripartizione dei proventi, si ritiene che l'applicabilità del dispositivo farà riferimento comunque all'esercizio finanziario dell'anno 2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.to Maestrami Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott. Dallolio Paolo)

****

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

[X] la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;
[X] l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 01 aprile 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Dallolio Paolo

****

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

Loiano, _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Rag. Forlani Barbara

****

- La presente deliberazione è stata affissa all'Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 01 aprile 2014 al 16 aprile 2014, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/04/2014

[ ] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

[X] essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Loiano, lì 11/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Dallolio Paolo

****